

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3384

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto con il Ministro del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1998

---

Concessione di un contributo all'Istituto internazionale  
di diritto per lo sviluppo (IDLI), con sede in Roma

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), fondato nel 1983, è una organizzazione internazionale intergovernativa con sede a Roma. L'Italia è uno dei dodici Paesi membri, insieme ad Austria, Bulgaria, Cina, Egitto, Filippine, Francia, Paesi Bassi, Senegal, Stati Uniti, Sudan e Tunisia.

La missione dell'IDLI è la formazione di giuristi, consiglieri giuridici e magistrati provenienti da Paesi in via di sviluppo e dell'Europa centrale ed orientale coinvolti nel processo di sviluppo economico. La formazione, articolata in corsi e seminari, prevede tre aree principali di intervento pratico: l'acquisizione di competenze legali specifiche, l'approfondimento di argomenti giuridici legati allo sviluppo e la riforma del diritto economico.

Il Ministero degli affari esteri ha collaborato con l'IDLI fin dall'inizio delle sue attività, attraverso l'erogazione di contributi volontari per spese di gestione e per borse di studio.

La presenza dell'IDLI in Italia rappresenta un fatto certamente positivo sia dal punto di vista economico (personale, strutture operative e fornitori italiani), che professionale e di immagine (coinvolgimento di giuristi italiani nelle attività internazionali dell'Istituto con una diffusione significativa della tradizione e della cultura giuridica italiana). Fra i beneficiari figurano molti Paesi appartenenti ad aree di interesse prioritario per l'Italia.

Nel corso dei quindici anni trascorsi dalla sua fondazione, l'IDLI ha formato attraverso i suoi corsi di formazione tenuti in Italia ed all'estero oltre 6.000 giuristi provenienti da 153 paesi. Le attività all'estero sono state condotte in Africa (Mozambico, Sudafrica,

Zambia), Asia (Indocina, Mongolia e Repubblica Popolare Cinese) ed in America Latina (Argentina, Colombia e Guatemala). Inoltre, nel quadro dell'«Iniziativa Centro Europea» (INCE), il governo italiano ha finanziato un progetto che riguarda 14 paesi dell'Europa dell'est.

Dall'inizio delle sue attività, l'IDLI ha ricevuto finanziamenti da diversi governi ed enti internazionali di sviluppo, per un totale di circa 70 miliardi di lire. Il contributo del governo italiano corrisponde al 22 per cento, equivalente a circa 15 miliardi.

L'Accordo istitutivo dell'IDLI e l'Accordo di sede, ratificati, rispettivamente, ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 98, e della legge 28 ottobre 1994, n. 638, non prevedono, contrariamente a quanto accade per le organizzazioni internazionali con sede in Italia, la concessione di un contributo obbligatorio nè la messa a disposizione di una sede per l'esercizio delle attività dell'Istituzione.

Inoltre, per le riduzioni dei fondi della Cooperazione allo sviluppo destinati ai contributi volontari si è avuta negli anni più recenti una sensibile diminuzione dell'impegno finanziario italiano a sostegno della organizzazione.

Si precisa che per l'entità del contributo obbligatorio che si propone si è altresì tenuto conto dei seguenti elementi: il bilancio totale di previsione dell'IDLI che, per il 1998, è di 9 miliardi di lire, dei quali 6,5 miliardi destinati alle spese di gestione previste per la conduzione dei programmi regolari nella sua sede, a Roma: la sana situazione finanziaria dell'Istituto, che dispone di un rilevante capitale (circa 7,8 milioni di dollari).

## RELAZIONE TECNICA

Ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 98, è stato ratificato l'Accordo per la costituzione dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), che svolge fin dal 1998 attività di formazione ed assistenza, mediante appositi corsi e seminari, in favore dei giuristi provenienti dai Paesi in via di sviluppo e dai Paesi dell'Europa centrale e orientale.

L'Istituto viene finanziato principalmente con apporto di contributi volontari da parte dei Paesi membri ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Il contributo italiano, previsto in lire 300 milioni nell'ultimo biennio, è stato finanziato con l'utilizzo degli stanziamenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativa alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, mentre, con il presente provvedimento si prevede, da parte italiana, un contributo continuativo per il sostegno delle attività operative ed amministrative dell'istituto, ritenendo prioritario il settore della formazione nella politica dello sviluppo e della cooperazione con i Paesi interessati.

L'Organizzazione sostiene a proprio carico le spese di locazione ed uso dell'edificio di Roma in cui ha sede, utilizza nove unità di personale italiano rispetto alle diciassette unità dell'organico ed effettua in Italia la maggior parte delle spese: lire 6,5 miliardi per svolgere i corsi di formazione, rispetto ai 9 miliardi previsti nel bilancio dell'anno finanziario 1998.

In relazione a quanto sopra indicato e, tenuto conto degli apporti degli altri Paesi aderenti, si ritiene congruo proporre, da parte italiana, un contributo di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1998.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1998, in favore dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI).

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.